

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia - (Estensore)
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 19.02.2010 dopo aver esaminato

- i ricorsi e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Si tratta di due ricorsi che riguardano la medesima vicenda e sono stati presentati da due coniugi, cointestatari di un contratto di mutuo relativo ad un finanziamento agli stessi erogato dall'intermediario.

La controversia trae origine dalla richiesta, rivolta all'intermediario dai clienti, di cancellare/rettificare i dati censiti a loro nome in EURISC, il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF, con riferimento a ritardi nel pagamento di alcune rate del mutuo erogato dall'intermediario in data 11 ottobre 2007 e cointestato con il proprio coniuge (poi estinto anticipatamente il 19/12/2008); le richieste sono state indirizzate anche a CRIF in veste di soggetto gestore dell'archivio.

In particolare, con raccomandata a/r del 7 maggio 2009 i ricorrenti contestavano di essere stati censiti (e mantenuti iscritti) in EURISC, sebbene non avessero mai ricevuto alcun preavviso circa l'imminente registrazione dei loro dati, contrariamente a quanto previsto dalle norme vigenti e lamentavano il pregiudizio a cui erano in tal modo stati esposti, considerato che nel frattempo si erano impegnati all'acquisto di un immobile versando la relativa caparra. Chiedevano, pertanto, l'immediata cancellazione/rettifica dei loro dati, con l'oscuramento in via cautelativa degli stessi, tanto più che nel frattempo i pagamenti erano stati regolarizzati e il mutuo era stato addirittura anticipatamente estinto in data 19 dicembre 2008.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con lettera del 18 maggio 2009 l'intermediario riscontrava il descritto reclamo, dichiarando di aver eseguito le opportune verifiche, dalle quali risultava che la posizione dei due clienti era correttamente segnalata nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla CRIF s.p.a. La banca citava, a tale riguardo, l'art. 6, comma 2, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati (nel prosieguo, il Codice o il Codice deontologico), in base al quale le segnalazioni inerenti ai ritardi nei pagamenti, ancorché successivamente regolarizzati, sono conservate fino a "24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi". Con riguardo poi alla questione del preavviso, di cui all'art. 4, comma 7, del Codice suddetto, l'intermediario faceva presente che a seguito del mancato pagamento della rata scaduta il 31 dicembre 2007 erano stati inviati alcuni solleciti (rispettivamente a febbraio, aprile e luglio 2008) in calce ai quali erano chiaramente indicate le conseguenze derivanti dal persistere delle morosità, in punto di segnalazione dei nominativi alla CRIF e di conservazione delle informazioni iscritte.

I ricorrenti rispondevano ribadendo le proprie doglianze e richieste, in particolare richiamando la circostanza che i ritardi nel pagamento di alcune rate erano da ricollegare ai gravissimi e documentati problemi di salute che uno dei due coniugi aveva avuto e l'ulteriore circostanza che, non appena superati detti problemi, il mutuo era stato addirittura anticipatamente estinto. La banca rispondeva ancora confermando la propria posizione e a loro volta i ricorrenti scrivevano nuovamente all'intermediario, nel settembre del 2009, reiterando la richiesta di una copia delle lettere con le quali quest'ultimo asseriva di aver inviato il preavviso di registrazione dei dati personali nelle Centrali Rischi Finanziari, ai sensi dell'art. art. 4, comma 7, del Codice Deontologico.

Nel ricorso proposto dinanzi a questo Arbitro Bancario Finanziario nel novembre del 2009, sia nei confronti dell'intermediario, sia nei confronti della CRIF, i due clienti, nel riepilogare i fatti sopra riportati, ribadiscono di non aver ricevuto il preavviso di iscrizione dei dati nell'archivio EURISC, in piena violazione dei principi di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati medesimi, e di non aver ottenuto dall'intermediario la prova dell'avvenuta spedizione di detto preavviso.

Ciò premesso, i ricorrenti chiedono che sia accertata l'illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario (e dalla CRIF) e, a titolo di risarcimento in forma specifica, che si ordini alla CRIF l'immediata cancellazione o rettifica dei dati relativi al mutuo ipotecario ottenuto l'11 ottobre 2007 con scadenza contrattuale prevista per l'11 ottobre 2027, estinto anticipatamente in data 19 dicembre 2008.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto della domanda, ribadendo la legittimità del proprio comportamento ed in particolare evidenziando che il ritardato pagamento di alcune rate del mutuo ha comportato le previste segnalazioni nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla CRIF; segnalazioni che la banca dichiara essere state regolarmente preannunciate ai mutuatari con specifiche comunicazioni del febbraio, aprile e luglio 2008, allegate alle controdeduzioni. La banca ha trasmesso, inoltre, copia della modulistica relativa al trattamento dei dati personali, contenente anche l'informativa sulla banca dati CRIF, che era stata sottoscritta dai clienti al momento della richiesta del mutuo.

DIRITTO

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi, in quanto investono la medesima controversia, avente ad oggetto un contratto di mutuo cointestato ai due ricorrenti, legati da rapporto di coniugio.

2. I ricorsi sono promossi contestualmente nei confronti dell'intermediario e della CRIF s.p.a. quale ente gestore del sistema di informazione creditizia. Questo ente, tuttavia, è privo di legittimazione passiva, poiché non rientra nella nozione di intermediario, così come definita nelle disposizioni relative all'Arbitro Bancario Finanziario. Pertanto, anche qui in via preliminare, i due ricorsi devono essere dichiarati inammissibili nei suoi confronti.

3. Nel merito i ricorsi sono fondati e meritano di essere accolti.

Giova premettere che, già prima dell'entrata in vigore della legge sulla privacy n. 675 del 1996, esisteva nel nostro Paese un certo numero di c.d. centrali rischi private, consistenti in archivi gestiti da alcune società o consorzi, costituiti soprattutto tra banche ed intermediari finanziari, e cioè tra gli imprenditori che, in ragione della particolare attività esercitata, sono particolarmente interessati alla raccolta ed alla consultazione di informazioni afferenti alla puntualità nei pagamenti da parte dei clienti.

Mentre le centrali rischi pubbliche sono state sottoposte ad una specifica regolazione già a partire dagli anni '60 del secolo scorso, le centrali rischi private sono rimaste a lungo prive di base normativa. Il Garante istituito dalla menzionata legge sulla privacy fissava pertanto, con proprio provvedimento del 31 luglio 2002, taluni principi generali a cui gli operatori del settore avrebbero dovuto uniformarsi, rinviando la disciplina organica dell'attività delle centrali rischi private alla successiva approvazione di un "codice deontologico". Fra i principi enunciati nel citato provvedimento del luglio 2002 vi era quello (art. 5, ult. cpv.) per cui "le banche o le finanziarie devono comunque, anche in virtù del principio di lealtà o correttezza nel trattamento (art. 9, comma 1, lettera a), legge n. 675/1996), dare preavviso agli interessati affinché questi possano eventualmente intervenire prima della segnalazione della morosità o di altro evento negativo alla 'centrale rischi' privata".

Nel frattempo, veniva emanato il d. lgs. n. 196 del 2003 (c.d. codice della privacy) che, all'art. 117, rinviava ad un apposito codice di deontologia e di buona condotta l'attuazione dei principi in materia di riservatezza dei dati personali "nell'ambito dei sistemi informativi [...] utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati".

A seguito di un lungo iter preparatorio, il 1° gennaio 2005 è entrato in vigore il "codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", il quale costituisce parte integrante dell'allegato A del codice della privacy, in base alla previsione contenuta nell'art. 12 di quest'ultimo. Si ritiene che le disposizioni del codice deontologico, risultato del lavoro delle contrapposte associazioni di categoria svolto sotto l'egida del Garante, abbiano carattere cogente, posto che per l'art. 12, comma 3, del codice della privacy "il rispetto delle disposizioni [del codice deontologico, n.d.r.] costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici". L'art. 4, comma 7, del codice deontologico stabilisce che "al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante [al sistema di informazioni creditizie, n.d.r.] anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati



relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato".

3. Nella disposizione testé citata, che è alla base della presente controversia, è da ravvisare il punto di equilibrio fra le opposte esigenze ed i contrapposti interessi delle imprese (in particolare, intermediari bancari e finanziari) partecipanti alla centrale rischi privata e soggetti legati a dette imprese da rapporti contrattuali di credito al consumo o comunque di finanziamento, per i quali rilevano la puntualità e l'affidabilità nei pagamenti. L'interesse delle prime è quello di disporre di uno strumento che consenta, mediante l'inoltro delle informazioni al sistema da parte del singolo partecipante e la successiva consultazione da parte degli altri, il monitoraggio costante dell'affidabilità dei debitori, mentre l'interesse dei soggetti finanziati è quello di limitare il più possibile l'eventualità della segnalazione di cattivo pagatore in considerazione dei gravi danni reputazionali e patrimoniali che ne possono scaturire.

Il punto di equilibrio è segnato dall'obbligo, imposto ai partecipanti, di avvisare il debitore circa l'imminente segnalazione, in anticipo rispetto al momento di inoltro della segnalazione stessa alla centrale rischi, in modo da consentirgli la possibilità di eliminare il presupposto della segnalazione adempiendo immediatamente al proprio debito.

Affinché la regola in esame possa svolgere il suo ruolo di garanzia dell'equilibrio fra i contrapposti interessi, è tuttavia necessario che il preavviso di segnalazione alla centrale rischi venga non solo inviato, ma pervenga altresì a conoscenza della persona alla quale è destinato, secondo la regola generale enunciata nell'art. 1334 c.c.; regola che, alla stregua dell'opinione affatto prevalente, è da ritenersi applicabile a tutti gli atti unilaterali recettizi, e cioè a tutte le "dichiarazioni dirette ad una determinata persona", categoria alla quale può ascrivere altresì l'avviso del partecipante al sistema di informazione creditizia circa l'imminenza della registrazione in detto sistema di dati riguardanti la morosità o l'inadempimento del debitore.

Ora, alla stregua dell'art. 1335 c.c., le dichiarazioni dirette ad una determinata persona si "reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario"; circostanza, questa, che per giurisprudenza costante anche della Corte di legittimità, è suscettibile di prova mediante la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione rilasciata dall'ufficio postale (cfr. Cass., sez. III civile, 8 agosto 2007, n. 17417; 4 giugno 2007, n. 12954; sez. II civile, 13 aprile 2006, n. 8649; sez. I, 16 gennaio 2006, n. 758).

Pertanto, sebbene il citato art. 4, comma 7, del codice deontologico non preveda testualmente l'invio dell'avviso mediante raccomandata, deve ritenersi, sulla base delle disposizioni generali del codice civile dianzi richiamate ed in considerazione degli interessi in gioco come sopra rilevati, che la spedizione mediante raccomandata è resa necessaria dall'esigenza di garantire la certezza e l'effettività della ricezione del preavviso di segnalazione da parte dell'interessato; altrimenti detto, perché il trattamento dei dati relativi all'affidabilità e puntualità nei pagamenti sia conforme a legge, occorre che si provi la circostanza dell'avvenuta ricezione da parte dell'interessato dell'avviso previsto dalla ricordata disposizione del codice deontologico.

Detta circostanza non risulta provata nel caso di specie, essendosi l'intermediario limitato a produrre copia delle lettere che asserisce di aver inviato ai ricorrenti e che questi asseriscono di non aver mai ricevuto.

I due ricorsi devono essere dunque accolti e per l'effetto deve ordinarsi all'intermediario di adoperarsi per l'immediata cancellazione della segnalazione relativa ai ricorrenti dal sistema di informazione creditizia della CRIF s.p.a.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Decisione N. 137 del 22 marzo 2010

Il Collegio riunisce i ricorsi per la loro evidente connessione, e così provvede:

- dichiara i ricorsi inammissibili rispetto alla CRIF;
- accoglie i ricorsi suddetti nei confronti dell'intermediario; per l'effetto, dichiara la illegittimità delle segnalazioni contestate e dispone che l'intermediario medesimo si adoperi perché i dati ad esse relativi siano cancellati dal sistema informativo gestito dalla CRIF.

Il Collegio dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 400,00 (quattrocento/00) quale contributo alle spese della procedura e ai ricorrenti la somma di Euro 20,00 (venti/00) ciascuno quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE